



STATUTO
DANCE PLUS A.P.S.

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (recante “*Codice del Terzo settore*, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016, n. 106”), l’associazione di promozione sociale denominata “DANCE PLUS A.P.S.” (di seguito, “Associazione”).

1.2 Viene espressamente previsto che, soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “DANCE PLUS A.P.S.” anche l’espressione “Ente del terzo settore” ovvero l’acronimo “ETS”.

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Santo Stefano n. 32.

2.2 Il trasferimento della sede legale, ad opera dell’Assemblea dei soci in sessione ordinaria, non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

2.3 Potranno essere costituite sedi secondarie in Italia, la cui organizzazione e il cui funzionamento potrà, eventualmente, essere disciplinato da un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – DURATA

3.1 L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli associati (di seguito, anche “soci”) in sessione straordinaria, a norma del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITÀ E ATTIVITÀ

4.1 L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in favore di associati come pure di terzi, attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel *Codice del Terzo settore*, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. L’azione dell’Associazione sarà, in particolare, rivolta a:

a) raccogliere fondi per sovvenzionare:

- la realizzazione di spettacoli dal vivo e in *streaming* aventi ad oggetto la *Street Dance*;
- la realizzazione di progetti formativi, educativi e di crescita e sviluppo culturale e sociale dei giovani, finalizzati, in particolare, alla diffusione tra essi della *Street Dance*;

- b) promuovere attività culturali, ricreative e di aggregazione anche tramite il finanziamento e l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli artistici;
- e) realizzare progetti di formazione volti alla creazione di prodotti artigianali che potranno essere venduti a terzi ed i cui proventi saranno reinvestiti per sostenere e sviluppare l'attività dell'Associazione;
- f) stipulare accordi e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività e, comunque, per il perseguimento dei suoi scopi;
- g) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

4.2 L'Associazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà organizzare conferenze, convegni e manifestazioni e svolgere attività economiche di natura commerciale e artigianale, in maniera secondaria e strumentarle a quelle di interesse generale, di cui al Paragrafo 4.1.

4.3 In conformità e nel rispetto di questi principi, l'Associazione riconosce a tutti i suoi membri, come a tutte le persone con le quali essi collaborano, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità, secondo le convinzioni della propria coscienza, non ammettendo discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

ARTICOLO 5 – SOCI

5.1 Sono soci dell'Associazione:


- i soci Fondatori;
- i soci Effettivi.

5.2 Il numero dei soci è illimitato.

5.3 Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; essi mantengono la loro qualifica a vita, senza che questo dia origine a diritti o doveri diversi da quelli previsti per i soci nel presente Statuto, facendo parte di una categoria onorifica e ad esaurimento.

5.4 Sono soci Effettivi tutti i soci Fondatori, le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo, sia personale sia finanziario, al perseguimento degli stessi.

5.5 Chi intende essere ammesso a socio Effettivo dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, presentando e sottoscrivendo un'apposita domanda, con indicazione delle proprie generalità.



5.6 Con la firma della domanda di ammissione, il candidato socio si impegna ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

5.7 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà, che assumerà i diritti e i doveri previsti nel presente Statuto.

5.8 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, la stessa dovrà essere presentata dal legale rappresentante *pro-tempore* del soggetto che richiede l'adesione.

5.9 È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione a socio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa.

5.10 Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione in seduta "ordinaria".

5.11 L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a Libro soci, previo pagamento della quota associativa annuale, dà diritto immediato ad acquisire la qualifica di "socio".

5.12 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. La sua validità è legata al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo.

5.13 Sono fatti salvi:

(i) il diritto di recesso, da esercitarsi da parte del socio mediante formale comunicazione al Consiglio Direttivo;


(ii) l'esclusione del socio, da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo, allorchando si manifestino motivi di incompatibilità del socio con le finalità del presente Statuto e con gli eventuali Regolamenti. L'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione in seduta "ordinaria".

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Ad ogni socio sono attribuiti pari diritti e doveri.

6.2 Tutti i soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno il diritto di:

- frequentare i locali sociali e quelli in disponibilità dell'Associazione e consentirne l'accesso ai propri famigliari;
- servirsi delle attrezzature, degli impianti e dei servizi in uso all'Associazione;
- utilizzare il materiale didattico e informativo messo loro a disposizione dall'Associazione avendone la massima cura;

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. Between the fourth and fifth signatures, the number '3' is written, indicating the page number. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible.

- prendere parte agli eventi e alle manifestazioni promosse dall'Associazione e da altri enti che con essa collaborano;
- intervenire, discutere e votare alle assemblee dei soci, direttamente in caso di maggiore età ovvero tramite colui che ne esercita la potestà in caso di minore età;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo, direttamente in caso di maggiore età ovvero tramite colui che ne esercita la potestà in caso di minore età.

6.3 I soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare puntualmente la quota associativa annuale, nella/e misura/e e con le modalità stabilita/e annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte e non verrà rimborsata né al socio receduto, né al socio escluso;
- versare puntualmente la quota integrativa per usufruire degli eventuali servizi loro dedicati, nella/e misura/e stabilita/e annualmente dal Consiglio Direttivo;
- comportarsi in modo irreprensibile, sia nei locali sociali e in quelli in disponibilità dell'Associazione, sia fuori dagli stessi, improntando la loro condotta a un elevato senso di onestà, moralità, lealtà e socialità, non dovendo in alcun modo turbare, con il loro comportamento, la vita dell'Associazione;
- non svolgere attività contrastanti con i fini dell'Associazione o che arrechino disturbo ad altri soci o nocimento all'immagine, alle strutture o alle attrezzature dell'Associazione;
- risarcire gli eventuali danni, in qualsiasi modo provocati, sia direttamente, sia ad opera di suoi ospiti o familiari, anche minori, ai locali, agli oggetti, ai materiali, alle attrezzature, ad altri beni di proprietà o a disposizione dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – DOMICILIO DEI SOCI


7.1 I soci si intendono a tutti gli effetti domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione e, in caso di modifica successiva, sono tenuti a comunicare formalmente al Consiglio Direttivo il nuovo domicilio, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta modifica.

7.2 Il domicilio dei soci dovrà essere debitamente e tempestivamente trascritto nel Libro Soci, a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – PATRIMONIO ED ENTRATE

8.1 Il "patrimonio" dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'ente sia in caso di suo scioglimento ed è formato:

- a) dal Fondo di dotazione, costituito dalle quote associative versate dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione e durante la vita dell'Associazione;



- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali avanzi di gestione accantonati a riserva.

8.2 L'Associazione trae, inoltre, le risorse finanziarie ed economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi integrativi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) proventi da cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentarle a quelle di interesse generale, di cui al Paragrafo 4.1 e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; tali iniziative potrebbero essere rivolte o a tutta la direzione didattica o in modo autonomo ai plessi di scuola dell'infanzia o primaria, in questo caso i proventi degli eventi saranno destinati solo ai plessi promotori degli eventi sempre visti nella loro globalità. Nel caso di iniziative pubbliche i fondi raccolti saranno gestiti come recita l'Articolo 4.
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.


8.3 È vietato distribuire anche in modo indiretto o differito utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;





- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, di cui all'Articolo 5 del presente Statuto.

10.2 Essa è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni "ordinarie" e "straordinarie" e all'attuazione delle decisioni dalla stessa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

10.3 L'Assemblea dei soci, in seduta "ordinaria", delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea dei soci da tenersi in seduta "straordinaria".

10.4 Spettano all'Assemblea in sessione "ordinaria":

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Presidente;
- c) l'elezione dell'Organo di controllo;
- d) l'elezione del Revisore legale dei conti;
- e) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- f) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- g) la decisione ultima in merito all'esclusione dei soci;
- h) la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione e alla programmazione dell'attività dell'Associazione, che le vengono sottoposte.


10.5 Spettano, invece, all'Assemblea in sessione "straordinaria":

- a) la deliberazione in merito alle modificazioni dello Statuto;
- b) le deliberazioni in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina del/i Liquidatore/i.

10.6 La convocazione dell'Assemblea dei soci viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, PEC, fax o mail e deve essere indirizzata a tutti i soci, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di controllo (se nominato), almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

10.7 L'Assemblea dei soci deve essere convocata, in sessione "ordinaria", almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

10.8 L'Assemblea dei soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta formale (a mezzo lettera raccomandata, PEC, fax o mail) al



6

Consiglio Direttivo, con indicazione delle materie da trattare, da parte dell'Organo di controllo (se nominato) o da parte di almeno un terzo dei soci; la convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

10.9 L'Assemblea dei soci, in sessione "ordinaria", in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati. L'Assemblea dei soci, in sessione "ordinaria", delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

10.10 L'Assemblea dei soci, in seduta "straordinaria", in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. L'Assemblea dei soci, in seduta "straordinaria", delibera con il voto favorevole:

- della maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega, per la modifica dello Statuto;
- dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati mediante delega, per lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

10.11 Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa-un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque soci.

10.12 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

10.13 La nomina del Segretario è fatta da colui che presiede l'assemblea.


10.14 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, sottoscritto da colui che la presiede e dal Segretario.

10.15 L'intervento del socio in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del socio che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 15 (quindici); il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea dei soci.

11.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica; essi sono rieleggibili.



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including a signature with the number 7.

11.3 L'Assemblea dei soci nomina il Presidente del Consiglio Direttivo.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente e fissa le responsabilità e i poteri dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

11.5 Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, un Tesoriere, a cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie afferenti all'attività dell'Associazione, con delega, anche di firma, a intrattenere rapporti e operare con gli istituti di credito di riferimento.

11.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

11.7 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata, PEC, fax o mail, da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno il giorno prima dell'adunanza.

11.8 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

11.9 I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, devono essere conservati agli atti.


11.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) predisporre il bilancio d'esercizio;
- c) predisporre Regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) determinare la/e quota/e associativa/e annuale/i e gli eventuali contributi integrativi, che i soci sono tenuti a versare;
- f) deliberare in merito alla domanda di ammissione a socio, ovvero delegare il compito a uno o più Consiglieri;
- g) deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei soci;
- h) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;



8





l) redigere i programmi delle attività sociali previste da Statuto, vigilare sul buon funzionamento e provvedere al coordinamento delle stesse.

11.11 In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Consiglieri come pure in caso di loro decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 2 (due) sedute consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli; i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci nella riunione immediatamente successiva della stessa.

11.12 Il Consiglio Direttivo potrà, invero, deliberare di non procedere a nessuna sostituzione fino alla successiva riunione dell'Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

11.13 Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei soci, affinché questa provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

12.2 Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché la stessa Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

12.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.


12.4 In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

12.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Assemblea dei soci può eleggere un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti; l'Assemblea dei soci è tenuta ad eleggerlo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017; l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

13.2 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.



13.3 L'Assemblea dei soci nomina il Presidente dell'Organo di controllo.

13.4 L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi, scadendo alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea dei soci, del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

13.5 I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

13.6 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile; i requisiti previsti nella predetta norma devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.7 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.8 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, qualora sia predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.





13.9 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.10 L'Assemblea dei soci potrà decidere di nominare, in luogo di un Organo di controllo collegiale, un Organo di controllo "monocratico", che avrà le funzioni, i compiti, le prerogative e gli oneri dell'Organo di controllo collegiale e resta in carica tre esercizi, scadendo alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea dei soci, del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

14.1 L'Assemblea dei soci deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, legale iscritti nell'apposito registro, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017; l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

14.2 La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

 10   

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D’ESERCIZIO

15.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio d’esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.

15.3 Il bilancio d’esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

15.4 Il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 16 – SCIoglimento

16.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci in seduta “straordinaria”; in quella sede dovrà essere nominato un Liquidatore ovvero un collegio di Liquidatori, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, incassi i crediti ed estingua le obbligazioni in essere.

16.2 L’Assemblea dei soci, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà – previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge – di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 17 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

17.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro dei Soci, Libro dell’Assemblea dei Soci, Libro del Consiglio Direttivo, Libro dell’Organo di controllo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla vita e all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.


17.2 I libri sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE

18.1 La definizione di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e l’Associazione o tra i soci e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

ARTICOLO 19 – NORMA DI RINVIO

19.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le vigenti disposizioni di legge in materia.



24/4/2021

[Three handwritten signatures]

11

[Handwritten signature]
REGISTRAZIONE IN CARTELLA
27/4/2021
Fogliato di N. ... solo 3

€ 200,00